

**PROCEDURA DI GARA AI SENSI DEL ART. 59 DEL D.LGS. N. 36/2023,
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
INCOMPLETO SOTTOSOGLIA PER LA FORNITURA DI D.P.I. PER LA
DURATA DI MESI 48**

Valore complessivo dell'appalto: € 98.360,66 o.f.e. € 120.000,00 € o.f.c.

Indice degli Articoli

Premessa

1. Piattaforma Telematica

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

1.2 Dotazioni tecniche

1.3 Identificazione

2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

2.1 Documenti di gara

2.2 Chiarimenti

2.3 Comunicazioni

3. Oggetto dell'appalto, importo e durata

3.1 Durata

3.2 Importo

3.3 Revisione prezzi

4. Caratteristiche dell'accordo quadro

4.1 Criterio di aggiudicazione

4.2 Graduatoria

4.3 Confronto competitivo

5. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

6. Requisiti generali ed altre cause di esclusione

7. Requisiti di ordine speciale e mezzi di prova

7.1 Requisiti di idoneità professionale

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

8. Avalimento

9. Subappalto

10. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

10.1 Regole per la presentazione delle offerte

11. Soccorso istruttorio

12. Busta amministrativa - Documentazione amministrativa

12.1 Dichiarazione possesso requisiti

12.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

12.3 Dichiarazione integrativa per operatori in concordato

12.4 Documentazione in caso di avalimento

12.5 Documentazione per soggetti associati

13. Busta economica - Offerta tecnico-economica

14. Svolgimento delle operazioni di gara

15. Verifica della documentazione amministrativa

16. Valutazione dell'offerta tecnico-economica

17. Verifica di anomalia delle offerte

18. Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

19. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

20. Codice di comportamento

21. Accesso agli atti

22. Definizione delle controversie

23. Trattamento dei dati personali

Con Determinazione dirigenziale di indizione del Dirigente Responsabile della S.C. Affari Amm.vi e personale – S.S. Ufficio acquisti beni e servizi, questa Agenzia ha deciso di avviare un accordo quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura di DPI dispositivi protezione individuale per la durata di n. 48 mesi.

Il presente disciplinare composto anche dai suoi allegati, disciplina l'accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, stipulato con un Operatore economico per ogni articolo, e definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento delle singole forniture tramite i "contratti attuativi", che Arpa Piemonte affiderà di volta in volta.

Il valore economico, fissato nell'accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma individua l'importo massimo dei beni acquisibili con l'accordo stesso.

La stipula dell'accordo quadro non è fonte di obbligazione immediata tra la Arpa Piemonte e l'appaltatore e non impegna all'affidamento di singole forniture o di un quantitativo minimo predefinito. L'appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente le singole forniture che l'Amministrazione, in attuazione dell'accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente disciplinare stabilisce le condizioni che restano in vigore per il periodo di validità dell'accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene con applicazione del criterio del minor prezzo per ogni singolo prodotto tecnicamente conforme.

L'operatore economico può presentare offerta sia per un singolo articolo/prodotto che per più prodotti.

La durata del procedimento è prevista pari a 180 giorni dalla pubblicazione del *bando*.

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è: Torino ITC11.

CPV 35113000-9 attrezzature per la sicurezza.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio di Arpa Piemonte.

Relativamente agli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., si precisa che, in riferimento all'appalto in oggetto, l'importo degli oneri della sicurezza è stato valutato pari a zero in quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza. In caso di rischi attualmente non previsti e non prevedibili, prima dell'esecuzione della fornitura verranno applicati i disposti dell'art. 26 del predetto decreto.

Il R.UP. Responsabile unico del progetto è l'Ing. Chiara Carpegna Dirigente della Struttura Semplice Sistema di gestione integrato.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Massimo Boasso Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi m.boasso@arpa.piemonte.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02 39331780 con assistenza in lingua italiana) attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:30 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) oppure scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) **Disciplinare di gara;**
- b) **Allegato B - Capitolato speciale, con allegato 1 "Lista di fornitura";**

- c) ***Allegato C – modello autocertificazione requisiti***
- d) ***Allegato D – DGUE documento gara unico europeo***
- e) ***Allegato E - patto di integrità;***
- f) ***Allegato F – informativa Privacy***
- g) ***Allegato G - modello offerta economica;***
- h) ***Allegato H – modello dettaglio offerta tecnico-economica;***

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, al seguente link: <https://bandi.arpa.piemonte.it/> e sulla Piattaforma <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria>

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma e sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

L'appalto è costituito da un unico lotto di DPI, come da elenco prodotti dettagliati nella Lista di fornitura, (ALLEGATO 1 al Capitolato speciale), aventi ciascuno le rispettive specifiche indicate nello spesso capitolato.

3.1 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro, ovvero il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare i rispettivi Contratti Attuativi, decorrente dalla stipula del contratto di adesione all'Accordo Quadro con ciascuno degli Operatori Economici individuati, è pari a **mesi 48 (quarantotto)**.

Non sono previsti opzioni e rinnovi.

L'Accordo Quadro si intende concluso allo scadere della durata contrattualmente prevista e, in ogni caso, al raggiungimento dell'importo complessivo stabilito, anche qualora ciò avvenga prima della scadenza dell'Accordo.

3.2 IMPORTO

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro, dato dalla somma dei singoli Contratti Attuativi, è pari a **98.360,66 (novantottotrecentosessanta/66) euro, IVA esclusa.**

3.3 REVISIONE PREZZI

L'eventualità della revisione prezzi sarà regolata dall'art. 60 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza sulla base del CPV 35113000-9 Attrezzature per la sicurezza l'indice Istat individuato nella Tabella D1 di cui all'Al. II.2bis al D. Lgs 36/2023 è l'indice dei Prezzi alla Produzione Industriale (PPI).

Sulla base del codice ATECO 32.99.10 l'indice corrispondente sulla banca dati Istat è quello di cui al codice 32.99 altre industrie manifatturiere nca.

4. CARATTERISTICHE DELL'ACCORDO QUADRO

4.1 Criterio di aggiudicazione

L'Accordo Quadro è sottoscritto con tutti gli Operatori che abbiano formulato offerta per uno o più prodotti di cui all'elenco "**Lista di fornitura**" (**All. 1 al Capitolato speciale**), al minor prezzo e tecnicamente conformi.

Questa Stazione Appaltante, per la procedura in oggetto, verificherà preliminarmente la documentazione amministrativa di tutti gli Operatori Economici che avranno presentato offerta, per accertare il possesso dei requisiti di ammissione all'Accordo Quadro.

Successivamente procederà all'apertura dell'offerta tecnico-economica.

Verificato poi il rispetto dei requisiti tecnici previsti sul capitolato speciale d'appalto, in particolare quanto indicato all'art. 1 dello stesso, Caratteristiche della fornitura e specifiche tecniche, **l'aggiudicazione seguirà per singolo articolo/prodotto, valutato conforme.**

Qualora per la stessa tipologia di articolo/prodotto siano presentate più offerte da parte dello stesso Operatore Economico, l'offerta sarà considerata plurima e verrà esclusa.

Non saranno ammesse offerte parziali, indeterminate, equivocate, condizionate o comunque recanti eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura relativamente alle condizioni di gara e/o di appalto.

Nessun compenso o rimborso spese spetterà ai concorrenti per la redazione delle offerte e per gli adempimenti previsti in corso di svolgimento della procedura.

L'Agenzia si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza, di non procedere all'aggiudicazione; in tal caso, i concorrenti non potranno pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi e rimborsi spese o altre utilità.

L'Offerente è obbligato alla propria offerta per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

L'offerta tecnico-economica dovrà essere redatta con le modalità di cui all'articolo 16.

Con l'aggiudicazione saranno individuati gli Operatori Economici ammessi a sottoscrivere l'Accordo Quadro. A seguito della sottoscrizione dell'accordo e nel periodo di validità dello stesso, saranno stipulati specifici contratti/ordinativi di fornitura per ciascun Operatore Economico.

La stipula degli specifici contratti/ordinativi di fornitura sarà effettuata secondo i seguenti criteri:

☐ con l'operatore economico che a parità di idoneità tecnica avrà proposto il prezzo più basso calcolato sull'unità di misura;

4.2 Graduatoria

Nel redigere la graduatoria si seguiranno i seguenti criteri indicati in ordine prioritario:

☐ **articoli prodotti tecnicamente conformi ed ordinati secondo il criterio del prezzo più basso calcolato per ogni singolo prodotto sull'unità di misura.**

☐ In caso di parità di prezzo e di idoneità tecnica, verrà richiesta ulteriore quotazione agli Operatori Economici offerenti e, qualora si verificasse nuovamente parità di offerta, si procederà al sorteggio.

4.3 Confronto competitivo

Sarà riaperto il confronto competitivo tra gli Operatori facenti parte dell'Accordo Quadro qualora, durante la durata dell'Accordo Quadro:

☐ un prodotto non risulti più necessario alle esigenze dell'Agenzia e debba essere sostituito;

□ emerga la necessità di acquisire un prodotto riconducibile per uso e caratteristiche a quelli oggetto del presente Accordo Quadro, non presente nella Lista di fornitura (All. 1 Capitolato speciale);

La riapertura del confronto competitivo avverrà tramite posta elettronica certificata (PEC). All'esito del confronto competitivo l'Agenzia provvede all'eventuale aggiornamento dei prodotti aggiudicati. L'inserimento di nuovi prodotti nella Lista di fornitura a seguito della stipula dell'Accordo Quadro non comporta alcuna variazione della durata, dell'importo e delle condizioni contrattuali dell'Accordo Quadro stesso.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati o consorzi ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "Aggregazione di retisti" o "Retiste").

È vietato al Concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al Concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di

gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale

6. REQUISITI GENERALI ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante autocertificazione tramite il DGUE

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE)

7.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il Concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio **forniture analoghe di DPI di importo minimo pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro posto a base di gara, ovvero € 49.180,00 o.f.e.**

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

8. AVVALIMENTO

Il Concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 7.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 7 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il Concorrente e verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente.

Il Concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il Concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un Concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il Concorrente che si avvale dei requisiti.

Il Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il Concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 20 (venti) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il Concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il Concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del contratto che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'Aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del giorno 25.07.2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del Concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

10.1 Regole per la presentazione delle offerte

L'**"OFFERTA"** è composta da:

- **BUSTA AMMINISTRATIVA - Documentazione amministrativa;**
- **BUSTA ECONOMICA - Offerta tecnico-economica.**

L'Operatore Economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il Concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il Concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun Concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione mediante ricevimento di PEC dai gestori della piattaforma. La Piattaforma consente al Concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il Concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il Concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del Concorrente dalla procedura.

Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non superiore a 10 (dieci) giorni.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12. BUSTA AMMINISTRATIVA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Operatore Economico inserisce sulla Piattaforma all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/>, sezione "Login SINTEL", la seguente documentazione:

- 1) Allegato C - "Modello autocertificazione requisiti";
- 2) Allegato D – DGUE documento gara unico europeo
- 3) *Eventuale documentazione in caso di concordato preventivo di cui al punto 14.3;*
- 4) *Eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;*
- 5) *Eventuale documentazione ulteriore per i soggetti associati di cui al punto 14.5;*
- 6) Allegato E "Patto di integrità";
- 7) Allegato F "Informativa Privacy"

La Stazione Appaltante ritiene di non dover procedere alla richiesta della cauzione provvisoria vista la natura e l'importo della procedura in parola, rientrando nell'art. 50 comma 1 lett. b) al fine di garantire maggior concorrenza tra gli operatori economici pur nel rispetto dei tempi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

12.1 Dichiarazione possesso requisiti.

La dichiarazione del possesso requisiti è redatta secondo il modello di cui all' "Allegato C" al presente Disciplinare.

Il Concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto-legge n. 76/20.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, Aggregazione di retisti, GEIE, il Concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice dei Contratti, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice dei Contratti, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il Concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice dei Contratti, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro Concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante reperibile al seguente link: <https://www.arpa.piemonte.it/istituzionale/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità: la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83bis, del decreto legislativo 159/2011;
- nel caso di Operatori Economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 94, commi 1, 2 e 5, lettera b) del Codice dei Contratti, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 94 comma 3 del Codice dei Contratti che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal Concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice dei Contratti, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del Concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il Concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

12.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il Concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui all'“Allegato D” presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento. Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli Operatori Economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di Aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese Retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese Retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

12.3 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il Concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12.4 Documentazione in caso di avvalimento

Il Concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- i. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- ii. la dichiarazione di avvalimento;
- iii. il contratto di avvalimento;
- iv. il PASSOE dell'ausiliaria.

12.5 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun Concorrente, attestante:
 - a. a quale Operatore Economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice dei Contratti conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun Concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale Concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

13. BUSTA ECONOMICA - OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

L'Operatore Economico inserisce tutta la documentazione relativa **all'offerta tecnica e all'offerta economica all'interno della medesima "busta economica" presente sulla Piattaforma Digitale.**

Qualora l'Operatore visualizzi la "busta tecnica" si precisa che all'interno della stessa non dovrà essere inserita alcuna documentazione. Ove all'interno della piattaforma all'Operatore sia richiesto di inserire un valore economico, indicare 1.

L'offerta tecnico-economica, a pena di esclusione, è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 10 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. **scheda tecnica per ogni prodotto richiesto e dichiarazione di rispondenza delle rispettive normative tecniche dei prodotti offerti – (ove previsto).**

Per ogni prodotto offerto si chiede preferibilmente la presentazione di una singola scheda tecnica in pdf (esempio: si intende presentare offerta per n. 10 prodotti: produrre n. 10 schede tecniche distinte), oppure si può presentare una singola offerta tecnica, quindi un unico file contenente le rispettive schede tecniche per tutti i prodotti che si intende proporre. **Importante:** La documentazione tecnica dovrà indicare in modo chiaro il corrispondente numero di posizione del prodotto proposto (il numero di posizione è indicato in corrispondenza della colonna A della "Lista di fornitura") al quale la medesima fa riferimento, il codice ditta del prodotto offerto, il nome del prodotto e le specifiche tecniche del prodotto.

Si precisa che:

Nel caso di presentazione di testi, cataloghi o *depliant*s contenenti indicazioni relative anche a prodotti e/o servizi diversi da quelli offerti, dovrà essere consentita, mediante inequivoca evidenziazione, l'individuazione di quelli offerti.

Nel caso in cui il Concorrente ritenga che la propria offerta contenga informazioni che costituiscono segreto tecnico o commerciale, dovrà inoltre inserire a sistema idonea dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

2. **Offerta tecnico-economica** predisposta secondo i modelli resi disponibili dall'Agenzia ("Allegato G e "Allegato H").

L'"Allegato H" dovrà contenere le informazioni e i prezzi relativi ai prodotti per cui si propone offerta, essere compilato in tutte le sue parti e presentato sia in formato PDF/A, firmato digitalmente, sia in formato Excel. Nella compilazione dell'"Allegato H" in caso di incongruenza tra prezzo a confezione e prezzo unitario per unità di misura, salvo errore materiale palesemente riconoscibile, prevarrà l'indicazione del prezzo unitario e si provvederà a rettificare il prezzo a confezione.

L'unità di misura richiesta per la presentazione dell'offerta è vincolante, pertanto, nel presentare offerta, l'Operatore Economico dovrà rispettare l'unità di misura richiesta nell'"Allegato H". Qualora il prezzo offerto venga tarato su unità di misura diversa da quella richiesta, l'offerta non sarà tenuta in considerazione. Il prezzo all'unità di misura dovrà essere indicato con un massimo di 4 (quattro) cifre decimali, in caso di importi con più di 4 (quattro) decimali si procederà al troncamento alla quarta cifra decimale senza operare arrotondamenti.

14. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara si svolgono in modalità telematica, presso la sede legale dell'Agenzia, in Via Pio VII n. 9 – Torino.

La prima seduta ha luogo il **giorno 25.07.2025 alle h:14:00**

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- dell'offerta tecnico-economica;

15. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun Concorrente, mentre l'offerta tecnico-economica resta chiusa, segreta e bloccata dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra, il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

16. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ECONOMICA

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte tecnico-economiche. La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecnico-economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi.

Il seggio di gara procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate dai predetti concorrenti. Gli esiti della valutazione sono pubblicati sulla Piattaforma. Le eventuali esclusioni dalla gara sono rese visibili ai concorrenti con le modalità di cui all'articolo 16.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche il seggio di gara provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 comma 2) del Codice dei Contratti, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici ed in virtù del comma 1 del medesimo articolo di cui sopra, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al Concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

18. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione consistente nell'elenco di tutte le offerte, evidenziando quelle ammesse sulla base dell'idoneità tecnica, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si avvertono gli Operatori Economici che la graduatoria sarà pubblicata dalla Stazione Appaltante sul sito istituzionale <https://bandi.arpa.piemonte.it/>

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del Concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 (sessanta) giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d) del Codice dei Contratti.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione

All'atto della stipulazione del contratto, l'Aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice dei Contratti.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice dei Contratti la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 (cinquecento/00) a 3.000,00 (tremila/00) euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

20. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'Aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione Appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione Appaltante <https://www.arpa.piemonte.it/trasparenza/altri-contenuti-anticorruzione/regolamenti-per-la-prevenzione-e-la-repressione-della-corruzione-e-dell'illegalita>.

21. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici

trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'art. 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n.196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante e dell'ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99, nonché per le altre finalità previste dal presente codice.

L'ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto di accesso è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Arpa Piemonte, che si trova in Torino, via Pio VII n. 9.

Gli orari di apertura al pubblico dell'ufficio sono i seguenti:

- Lunedì - Martedì - Giovedì - Venerdì: 10.00 - 12.00;
- Mercoledì: 14.00 - 16.00.

RECAPITI TELEFONICI: numero verde 800 518 800 (valido solo per chi chiama da un telefono fisso del Piemonte. Da fuori regione e da cellulare telefonare al numero 011/19681111)

Ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. "Norme procedurali e processuali in tema di accesso si comunica che:

1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.

2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

4. Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimare possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.

6. Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l'ente concedente può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

7. Il ricorso di cui al comma 4 è fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato I al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione.

9. Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'accordo quadro/singoli contratti attuativi, saranno definite

mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, mentre non saranno deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 213 del medesimo decreto. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Torino.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione complessiva dell'intera procedura di gara e l'eventuale stipula e gestione del contratto, nonché per l'archiviazione degli stessi; i diritti dell'interessato, ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del Regolamento UE n. 2016/679, sono esercitabili come dettagliato alla pagina presente al seguente link: www.arpa.piemonte.it/privacy.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore Generale.

Responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi, nell'ambito del cui ufficio i dati verranno custoditi e trattati, anche tramite incarico agli addetti degli uffici stessi.

L'appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso nel corso dell'esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto.

L'appaltatore sarà altresì responsabile per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi. L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Il Dirigente Responsabile della
Struttura Semplice Acquisti Beni e Servizi
Dott. Massimo Boasso